



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2014 (01.04)
(Or. en)**

7387/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0025 (COD)**

**CODEC 678
EF 73
ECOFIN 228
DROIPEN 41
CRIMORG 28
PE 140**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 10- 13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

I correlatori Krišjānis KARIŅŠ (PPE - LV) e Judith SARGENTINI (Verts/ALE - NL) hanno presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente 150 emendamenti (emendamenti 1-150).

Inoltre:

- il gruppo politico ECR ha presentato un emendamento (emendamento 151);
- il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 152); e
- il gruppo politico ALDE ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 153-156).

II. DISCUSSIONE

La discussione dell'11 marzo 2014, svoltasi su base congiunta, è sintetizzata nel documento 7386/14.

III. VOTAZIONE

L'11 marzo 2014 il Parlamento ha votato l'adozione di 150 emendamenti (emendamenti 1-50, 52-150 e 153) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento, che contiene tali emendamenti, figura nell'allegato della presente nota.

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2013)0045) – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0045),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0032/2013),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere della Banca centrale europea del 17 maggio 2013¹,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013²,
- visti gli impegni assunti in occasione del vertice del G8 del giugno 2013 in Irlanda del Nord,
- viste le raccomandazioni della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva,
- vista la relazione intermedia del Segretario generale dell'OCSE al G20 del 5 settembre 2013,
- visto il progetto di parere della commissione per i problemi economici e monetari del 9 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,

¹ GU C 166 del 12.6.2013, pag. 2.

² GU C 271 del 19.9.2013, pag. 31.

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A7-0150/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività **criminose** possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre **ad affrontare il problema con** gli strumenti di diritto penale, **si possono ottenere risultati con un impegno di** prevenzione a livello del sistema finanziario.

Emendamento

(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività **illecite** possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico, **nonché lo sviluppo internazionale**; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. **Le strutture societarie occulte che operano in e attraverso giurisdizioni segrete, spesso definite paradisi fiscali, svolgono un ruolo chiave nel facilitare i flussi di denaro proveniente da attività illecite.** Oltre **a sviluppare ulteriormente** gli strumenti di diritto penale **a livello di Unione**, **la** prevenzione a livello del sistema finanziario **è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.** **Ciononostante, l'approccio preventivo dovrebbe essere mirato e proporzionato e non dovrebbe tradursi in un sistema di controllo generalizzato dell'intera popolazione.**

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. **Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione**, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare

Emendamento

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. I soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il

della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. ***Pertanto, sono necessarie misure di coordinamento a livello di Unione. Al contempo, occorre trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dai criminali e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario europeo e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle aziende di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di conformità alla normativa. Gli obblighi imposti agli enti obbligati per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo dovrebbero pertanto essere giustificati e proporzionati.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite²⁵ definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE²⁶ del Consiglio ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio

Emendamento

(3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite²⁵ definiva il riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE²⁶ del Consiglio ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare

può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo²⁷ e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata²⁸.

l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo²⁷ e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata²⁸.

Nell'attuare le raccomandazioni del GAFI, è opportuno che l'Unione osservi scrupolosamente la propria legislazione in materia di protezione dei dati personali, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

²⁵ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

²⁶ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76.

²⁷ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

²⁸ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

²⁵ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

²⁶ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76.

²⁷ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

²⁸ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto

Emendamento

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati.

limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere **coerenti** con le altre iniziative intraprese **in altre** sedi internazionali. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, **che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo**. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.

Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere **compatibili** con le altre iniziative intraprese **nelle** sedi internazionali **e almeno altrettanto rigorose**. **L'elusione fiscale e i meccanismi di mancata divulgazione e occultamento possono essere utilizzati come strategie per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo al fine di impedirne l'individuazione**. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI **e di altri organismi internazionali impegnati nella lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo**. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero, **ove appropriato**, allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012. **Ciononostante, è indispensabile che tale allineamento alle raccomandazioni non vincolanti del GAFI avvenga nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Occorre prestare particolare attenzione all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che esige la coerenza delle politiche per lo sviluppo, al fine di arginare la crescente tendenza delle attività di riciclaggio di denaro a essere trasferite dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo dotati di una legislazione antiriciclaggio meno rigorosa.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) I flussi finanziari illeciti, e in particolare il riciclaggio dei proventi di attività criminose, rappresentano tra il 6 e l'8,7% del PIL^{28bis} dei paesi in via di sviluppo, vale a dire un importo dieci volte superiore all'assistenza fornita dall'Unione e dai suoi Stati membri ai paesi in via di sviluppo. È pertanto opportuno che le misure adottate per combattere il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano non solo coordinate ma tengano anche conto della strategia e delle politiche di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri volte a contrastare la fuga di capitali.

^{28 bis} *Fonte: "Tax havens and development. Status, analyses and measures", Norges Offentlige Utredninger (NOU) (Rapporti ufficiali del governo norvegese), 2009.*

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano **non soltanto** la manipolazione di fondi **di provenienza criminosa, ma anche** la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

(5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano la manipolazione di fondi **provenienti da forme gravi di criminalità e** la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) A prescindere dalle sanzioni previste negli Stati membri, è importante che l'obiettivo primario di tutte le misure adottate in virtù della presente direttiva consista nel contrastare qualsiasi pratica che consenta di generare ingenti proventi illeciti, ostacolando con ogni provvedimento possibile l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di tali proventi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche ***che negoziano beni*** dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Poiché i prodotti di moneta elettronica sono utilizzati sempre di più come sostituti dei conti bancari, è opportuno che gli

emittenti di tali prodotti siano soggetti a obblighi rigorosi onde prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, i prodotti di moneta elettronica potrebbero essere esentati dall'obbligo di adeguata verifica della clientela purché rispettino determinate condizioni cumulative. L'utilizzo di moneta elettronica emessa senza un'adeguata verifica della clientela dovrebbe essere ammesso soltanto per l'acquisto di beni e servizi da commercianti e prestatori che siano stati identificati e la cui identificazione sia stata verificata dall'emittente di moneta elettronica. L'utilizzo di moneta elettronica non dovrebbe essere consentito per i pagamenti tra privati in assenza dell'adeguata verifica della clientela. L'importo memorizzato sul dispositivo elettronico dovrebbe essere sufficientemente esiguo da evitare scappatoie e far sì che una persona non possa ottenere un importo illimitato di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Gli agenti immobiliari sono attivi negli Stati membri in modi molteplici e differenziati nel contesto delle operazioni immobiliari. Onde attenuare i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose nel settore immobiliare, è opportuno che gli agenti immobiliari rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva se nel quadro della loro attività professionale effettuano operazioni finanziarie relative a beni immobili.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione *lata* di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva. ***Il Consiglio europeo del 23 maggio 2013 ha affermato l'esigenza di affrontare il problema dell'evasione e della frode fiscale e di combattere in maniera globale il riciclaggio dei proventi di attività criminose, sia nell'ambito del mercato interno che nei confronti dei paesi terzi e delle giurisdizioni non cooperativi. La definizione di reati fiscali rappresenta un aspetto importante ai fini della loro individuazione, così come lo è la divulgazione pubblica, in ciascun paese, di determinate informazioni finanziarie da parte delle grandi società che operano nell'Unione. È importante altresì assicurare che gli enti obbligati e i professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, non cerchino di vanificare le finalità della presente direttiva, né di agevolare o di dedicarsi alla pianificazione fiscale aggressiva.***

Emendamento 13

**Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli Stati membri introducano norme antielusive generali in materia fiscale al fine di ridurre la pianificazione e l'elusione fiscale aggressive, conformemente alle raccomandazioni della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva del 12 dicembre 2012 e alla relazione intermedia dell'OCSE al G20 del 5 settembre 2013.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Quando effettuano o promuovono operazioni commerciali o private, le entità che svolgono un ruolo specifico nel sistema finanziario, come ad esempio la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, le banche centrali degli Stati membri e i sistemi centrali di regolamento, dovrebbero attenersi, per quanto possibile, alle norme applicabili agli enti obbligati adottate in virtù della presente direttiva.

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Considerando 10**

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, **si tratta di un elemento fattuale da tenere in considerazione.** L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.

(10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una **determinata** percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, **è comunque uno dei fattori per la sua identificazione.** L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.

Emendamento 16

**Proposta di direttiva
Considerando 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) La **necessità** di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del

(11) **È importante garantire e migliorare la tracciabilità dei pagamenti. L'esistenza** di informazioni accurate e aggiornate sul titolare

rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e **le** mettano a disposizione **delle** autorità competenti e **degli** enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

effettivo **di una qualsiasi entità giuridica, quali persone giuridiche, trust, fondazioni, società di partecipazione e qualsiasi istituto giuridico analogo esistente o futuro**, costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e mettano a disposizione **informazioni adeguate, esatte e aggiornate tramite registri pubblici centrali, accessibili online e in un formato dati aperto e sicuro, conformemente alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati personali e nel rispetto del diritto alla vita privata quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È opportuno garantire l'accesso ai suddetti registri alle** autorità competenti, **segnatamente alle UIF e agli** enti obbligati, **nonché al pubblico previa identificazione dei soggetti che intendono accedere alle informazioni in parola e subordinatamente al pagamento di una commissione.** Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'istituzione, da parte degli Stati membri, di registri dei titolari effettivi rafforzerebbe notevolmente la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione, ai reati fiscali, alla frode e ad altri reati finanziari. Tale risultato può essere raggiunto migliorando le attuali modalità di gestione dei registri delle imprese negli Stati membri. Stante il carattere transfrontaliero delle operazioni commerciali, l'interconnessione dei registri è un fattore di vitale importanza per utilizzare le informazioni ivi contenute. L'interconnessione dei registri delle imprese

nell'Unione è già prevista dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{28ter}, che andrebbe ulteriormente sviluppata.

^{28 ter} Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) I progressi tecnologici hanno fornito strumenti che permettono agli enti obbligati di verificare l'identità dei clienti per alcune operazioni. Tali miglioramenti tecnologici offrono alle imprese e alla clientela soluzioni efficaci sotto il profilo dei tempi e dei costi, di cui occorre pertanto tener conto in sede di valutazione del rischio. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e gli enti obbligati siano proattivi nel contrastare nuovi metodi innovativi di riciclaggio dei proventi di attività criminose, pur nel rispetto dei diritti umani, tra cui il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare quest'ultima ad attuare le disposizioni della presente direttiva e a pubblicare sul suo sito web una politica

antiriciclaggio che preveda procedure dettagliate finalizzate all'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2.000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo **dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco)** dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso **dei locali**, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente **al loro interno**.

Emendamento

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2.000 EUR. ***Nell'adempiere a tale obbligo di adeguata verifica, è opportuno adottare un approccio basato sul rischio che tenga conto dei differenti rischi rappresentati dalle diverse tipologie di servizi di gioco d'azzardo e determini se rappresentano un rischio elevato o esiguo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Occorre tener conto altresì delle caratteristiche delle diverse tipologie del gioco d'azzardo, anche mediante una differenziazione tra casinò, gioco d'azzardo online o altre modalità di prestazione di servizi di gioco d'azzardo.*** Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose assume forme sempre più sofisticate, tanto da includere il circuito illegale – e talvolta anche quello legale – delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi. Sono emerse nuove forme di attività criminose lucrative, come le partite truccate, ormai divenute una modalità redditizia di attività criminosa connessa al riciclaggio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.

Emendamento

(14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio **olistico** basato sul rischio **disciplinato da norme minime**. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Alla base dell'approccio basato sul rischio vi è la necessità per gli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata

Emendamento

(15) Alla base dell'approccio basato sul rischio vi è la necessità per gli Stati membri **e per l'Unione** di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata

riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione²⁹; l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione³⁰; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione³¹.

²⁹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

³⁰ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

³¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione²⁹; l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione³⁰; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione³¹.

Le suddette autorità dovrebbero altresì definire, in collaborazione con gli Stati membri, norme minime per le attività di valutazione del rischio svolte dalle autorità nazionali competenti. Tale processo dovrebbe coinvolgere per quanto possibile i soggetti interessati mediante consultazioni pubbliche.

²⁹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

³⁰ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

³¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I risultati della valutazione dei rischi **a livello degli Stati membri** andrebbero, ove del caso, messi a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.

Emendamento

(16) I risultati della valutazione dei rischi andrebbero, ove del caso, messi **tempestivamente** a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.

Emendamento 25

**Proposta di direttiva
Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

Emendamento

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, **è opportuno effettuare un'analisi sovranazionale dei rischi per identificare, in modo efficace, i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo a cui il mercato interno si espone. La Commissione dovrebbe obbligare** gli Stati membri **a trattare in modo efficace gli scenari considerati a rischio elevato. Inoltre, gli Stati membri** dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM **ed Europol**, ove del caso.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Ciò vale in particolare per i rapporti **d'affari** con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti

Emendamento

(21) Ciò vale in particolare per i rapporti con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso, **sia nell'Unione che a livello internazionale**. Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti

particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La necessità di rafforzare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti, sia a livello nazionale che all'estero, e figure dirigenziali in organizzazioni internazionali, non dovrebbe, tuttavia, portare a una situazione in cui gli elenchi che contengono informazioni su tali persone siano scambiati a fini commerciali. È opportuno che gli Stati membri adottino le misure appropriate per vietare tale attività.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) È indispensabile che l'Unione definisca un'impostazione e una politica comuni nei confronti delle giurisdizioni non collaborative che agiscono in maniera inadeguata nel contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero agire in base agli eventuali elenchi dei paesi pubblicati dal GAFI e applicarli direttamente nel proprio regime nazionale di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri e la Commissione, inoltre, dovrebbero individuare le altre giurisdizioni non collaborative sulla base di tutte le

informazioni disponibili. La Commissione dovrebbe definire un approccio comune alle misure da utilizzare a tutela dell'integrità del mercato interno contro tali giurisdizioni non collaborative.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga a carico dell'ente obbligato che *rientra nel suo ambito di applicazione*.

Emendamento

(24) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga *in primo luogo* a carico dell'ente obbligato. *È inoltre opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i terzi in questione possano essere ritenuti responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.*

Emendamento 30

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e

Emendamento

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (in seguito denominate "UIF"), *indipendenti e autonome dal punto di vista operativo*, per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e

combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF. ***È importante che gli Stati membri dotino le UIF delle risorse necessarie ad assicurarne la piena capacità operativa per le sfide attualmente poste dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, rispettando i diritti umani, incluso il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Poiché una percentuale enorme dei flussi finanziari illeciti finisce nei paradisi fiscali, l'Unione dovrebbe esercitare una maggiore pressione sui paesi interessati affinché cooperino nella lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminali e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono

(29) Numerosi ***individui, inclusi*** lavoratori dipendenti ***e rappresentanti***, che hanno

stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i lavoratori da tali minacce o atti ostili.

segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere *gli individui, inclusi i lavoratori dipendenti e i rappresentanti*, da tali minacce o atti ostili, *nonché da altri trattamenti o conseguenze avverse, agevolando loro la segnalazione di sospetti e, così facendo, rafforzando la lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio^{31bis} è applicabile al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva.

^{31 bis} ***Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).***

Emendamento 34

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati.

dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, ***l'identificazione delle persone politicamente esposte***, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari ***e gli enti obbligati***. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri.

Emendamento

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri. ***L'eliminazione di tali fenomeni richiede una ferma volontà politica e una cooperazione a tutti i livelli.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) È estremamente importante che gli investimenti cofinanziati dal bilancio dell'Unione soddisfino i criteri più rigorosi al fine di prevenire i reati finanziari, incluse la corruzione e l'evasione fiscale. Nel 2008 la Banca europea per gli investimenti ha pertanto adottato un orientamento interno dal

titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities" (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti) avente come base giuridica l'articolo 325 TFUE, l'articolo 18 dello statuto della BEI e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. In seguito all'adozione della politica, la BEI dovrebbe riferire i casi sospetti o presunti di riciclaggio di denaro che interessano i progetti sostenuti dalla BEI, le sue operazioni e transazioni all'Unità di informazione finanziaria di Lussemburgo.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 977/2008/GAI.

Emendamento

soppresso

Emendamento 38

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il diritto di accesso della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbero gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Possono pertanto essere giustificate limitazioni a tale diritto secondo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE.

Emendamento

(34) Il diritto di accesso della persona interessata è applicabile ai dati personali trattati ai fini della presente direttiva. Tuttavia, l'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta comprometterebbero gravemente l'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Possono pertanto essere giustificate limitazioni a tale diritto secondo le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE. ***Ciononostante,***

tali limitazioni vanno controbilanciate attraverso la concessione di poteri efficaci alle autorità preposte alla protezione dei dati, inclusi i poteri di accesso indiretto di cui alla direttiva 95/46/CE, che permettano loro di indagare, d'ufficio o sulla base di un reclamo, qualsiasi denuncia relativa a problemi di trattamento dei dati personali. Ciò dovrebbe comprendere in particolare l'accesso al fascicolo dati presso l'ente obbligato.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Si dovrebbe, *per quanto* possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

Emendamento

(37) Si dovrebbe, *ogniqualevolta* possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche. *La Commissione dovrebbe altresì includere nelle sue sintesi una stima delle valutazioni nazionali del rischio. La prima sintesi della Commissione andrebbe eseguita entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 40

Proposta di direttiva Considerando 37 bis (nuovo)

(37 bis) Gli Stati membri dovrebbero non solo fare in modo che gli enti obbligati rispettino le norme e le linee guida, ma dispongano anche di sistemi che siano effettivamente in grado di ridurre al minimo i rischi di riciclaggio di denaro al proprio interno.

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Considerando 37 ter (nuovo)**

(37 ter) Per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere e migliorare statistiche in materia. Per incrementare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello UE e pubblicare sintesi periodiche.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Considerando 40**

(40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'UE è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, ***in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net*** e le tecniche ***da essa*** fornite.

(40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'UE è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni e le tecniche fornite ***da tali strutture.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.

Emendamento

(41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche, ***livello di rischio*** e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Per consentire alle autorità competenti e agli enti obbligati di valutare meglio i rischi connessi a talune operazioni, la Commissione dovrebbe stilare un elenco delle giurisdizioni al di fuori dell'Unione che hanno applicato norme e regolamentazioni simili a quelle previste dalla presente direttiva.

Emendamento 45

**Proposta di direttiva
Considerando 46**

Testo della Commissione

Emendamento

(46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

(46) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, ***la presunzione d'innocenza***, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il divieto di discriminazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

Emendamento 46

**Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Gli Stati membri e gli enti obbligati, quando applicano la presente direttiva o il diritto nazionale che recepisce la presente direttiva, sono vincolati alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio^{33 bis}.

^{33 bis} ***Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio***

della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi ***o di eludere i provvedimenti di congelamento o confisca*** o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera b – punto v

Testo della Commissione

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust o soggetti giuridici analoghi;

Emendamento

v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust, ***fondazioni, mutue*** o soggetti giuridici analoghi;

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) agenti immobiliari, compresi gli agenti di locazione;

Emendamento

d) agenti immobiliari, compresi gli agenti di locazione, ***nella misura in cui siano coinvolti in operazioni finanziarie;***

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7.500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Emendamento

e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni **o servizi**, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

Emendamento

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.
Ad eccezione dei casinò, gli Stati membri possono decidere di esentare del tutto o in parte determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio connesso alla natura dei servizi sulla base di valutazioni del rischio. Prima di applicare un'esenzione, lo Stato membro interessato chiede l'approvazione della Commissione.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 – lettera f

Testo della Commissione

f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

superiore a sei mesi;

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "organismo di autoregolamentazione": organismo cui la legge nazionale riconosce la prerogativa di stabilire gli obblighi e le regole che disciplinano una determinata professione o un determinato settore di attività economica e che le persone fisiche e giuridiche appartenenti a tale professione o settore sono tenute a rispettare;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a standard internazionali equivalenti.

Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale

(5) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a standard internazionali equivalenti.

In ogni caso, una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ***di***

costituisce prova di **proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta**;

ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla gestione dell'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

i) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; nonché

ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone

una persona fisica costituisce prova di proprietà diretta; **una percentuale del 25% più uno al capitale sociale di un cliente, detenuta da una persona giuridica, controllata da una o più persone fisiche, o di più persone giuridiche, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta; la nozione di controllo è determinata, tra l'altro, conformemente ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013^{42bis}; ciò si applica tuttavia fatto salvo il diritto degli Stati membri di decidere che una percentuale inferiore possa costituire prova di proprietà o controllo;**

ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi **o se, dopo aver adottato tutte le misure necessarie, non è possibile identificare una persona ai sensi del punto i)**, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla gestione dell'entità giuridica, **quale o quali persone potrebbero detenere posizioni dirigenziali di alto livello;**

ii bis) se non è identificata alcuna persona fisica ai sensi dei punti i) o ii), la persona fisica o le persone fisiche che detengono una posizione dirigenziale di alto livello, nel qual caso gli enti obbligati conservano la documentazione relativa alle azioni intraprese per identificare i beneficiari effettivi ai sensi dei punti i) e ii), onde essere in grado di dimostrare l'incapacità di identificare tali persone.

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust **o le mutue**, che amministrano e distribuiscono fondi:

i) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; nonché

ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone

fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

iii) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità giuridica o l'istituto giuridico. Per i beneficiari di trust designati per caratteristica o per classe, gli enti obbligati acquisiscono informazioni sufficienti sul beneficiario da essere sicuri di poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli intende esercitare i diritti conferitigli;

fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

iii) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica o dell'istituto giuridico non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità giuridica o l'istituto giuridico. Per i beneficiari di trust designati per caratteristica o per classe, gli enti obbligati acquisiscono informazioni sufficienti sul beneficiario da essere sicuri di poterne stabilire l'identità al momento del pagamento o nel momento in cui egli intende esercitare i diritti conferitigli;

iii bis) per i trust, l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se del caso), dei beneficiari o della categoria di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il vero controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o proprietà);

^{43 bis} ***Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).***

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera b

Testo della Commissione

b) "persone *politicamente esposte* nazionali": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***in uno*** Stato membro;

Emendamento

b) "persone *politicamente esposte* nazionali": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche ***nello*** Stato membro;

(Emendamento linguistico)

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) i parlamentari;

Emendamento

ii) i parlamentari *o i membri di organi legislativi analoghi*;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera d – punto vi

Testo della Commissione

vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato.

Emendamento

vi) i membri *di alto livello* degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) i figli e i loro coniugi o partner;

Emendamento

soppresso

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione

iv) i genitori;

Emendamento

soppresso

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 7 – lettera f – punto ii

Testo della Commissione

ii) qualsiasi persona fisica che è il titolare effettivo *unico* di entità giuridiche o di

Emendamento

ii) qualsiasi persona fisica che è il titolare effettivo di entità giuridiche o di istituti

istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) "operazione riguardante le scommesse": operazione ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva che comprende tutti i passaggi del rapporto commerciale tra, da un lato, il prestatore di servizi di gioco d'azzardo e, dall'altro, il cliente e il beneficiario della registrazione della scommessa fino al pagamento dell'eventuale vincita;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "rapporti d'affari od operazioni a distanza": quando utilizzata in relazione a rapporti d'affari od operazioni, la conclusione di un contratto o di un'operazione, senza la contestuale presenza fisica del committente o dell'intermediario e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più dei seguenti strumenti di internet e di telemarketing o di altri mezzi di comunicazione elettronica, fino alla conclusione del contratto, compresa la data della sua conclusione;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

1. **Conformemente all'approccio basato sui rischi**, gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento 64

**Proposta di direttiva
Articolo 5**

Testo della Commissione

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, **a condizione che tali disposizioni siano pienamente conformi al diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e tutela dei diritti fondamentali sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali disposizioni non impediscono indebitamente ai consumatori di accedere ai servizi finanziari e non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato interno.**

Emendamento 65

**Proposta di direttiva
Articolo 6**

Testo della Commissione

1. L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni

Emendamento

1. **La Commissione elabora una valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo**

aziendali e professionali) (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") **emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.**

che pesano sul mercato interno con particolare riferimento alle attività transfrontaliere. Al fine di elaborare tale valutazione, la Commissione consulta gli Stati membri, l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP"), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), il GEPD, il gruppo di lavoro "articolo 29", Europol e altre autorità pertinenti.

La valutazione dei rischi di cui al primo comma tratta almeno i seguenti aspetti:

a) la portata globale del fenomeno del riciclaggio di denaro e le zone del mercato interno che sono a maggior rischio;

b) i rischi associati a ciascun settore interessato, in particolare i settori non finanziari e il settore del gioco d'azzardo;

c) i mezzi più diffusi utilizzati dai criminali per riciclare proventi illeciti;

d) le raccomandazioni alle autorità competenti sull'efficace distribuzione delle risorse;

e) il ruolo delle banconote euro nelle attività criminali e nel riciclaggio di denaro.

La valutazione dei rischi include altresì proposte sulle norme minime per la valutazione dei rischi da condursi da parte delle autorità nazionali competenti.

Tali norme minime sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri e coinvolgono l'industria e le altre parti interessate attraverso consultazioni pubbliche e riunioni private delle parti interessate, a seconda del caso.

La valutazione dei rischi è fornita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva ed è aggiornata su base biennale o, se opportuno, più frequentemente.

Il parere è emanato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. La Commissione mette **il parere** a disposizione degli Stati membri e degli enti

2. La Commissione mette **la valutazione dei rischi** a disposizione degli Stati membri

obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo *e consentire ad altre parti interessate, fra cui i legislatori nazionali, il Parlamento europeo, Europol, il comitato europeo delle unità di informazione finanziaria, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, di comprendere meglio i rischi in questione. Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate.*

2 bis. La Commissione presenta una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sui riscontri delle valutazioni periodiche dei rischi e sulle azioni intraprese sulla base di tali riscontri.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

1. Ferme restando le procedure di infrazione previste dal TFUE, la Commissione provvede affinché le norme nazionali in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottate dagli Stati membri sulla base della presente direttiva siano attuate in modo efficace e conforme al quadro europeo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione è assistita, se del caso, da EUROPOL, dal comitato europeo delle unità di informazione finanziaria, dall'ABE, dall'AEAP, dall'AESFEM e da qualsiasi altra autorità europea competente.

3. Le valutazioni delle norme nazionali adottate nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previste dal paragrafo 1 non pregiudicano le valutazioni condotte dal

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano e tiene aggiornata la valutazione.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità è notificata alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, all'AESFEM e agli altri Stati membri.

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati ***membri possono valersi del parere*** di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. Ciascuno Stato membro effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 e:

a) usa la valutazione o le valutazioni per migliorare il proprio regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;

b) usa la valutazione o le valutazioni come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e il

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, ***unitamente ai connessi problemi in materia di protezione dei dati***, e tiene aggiornata la valutazione.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità è notificata alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, all'AESFEM, ***ad Europol*** e agli altri Stati membri.

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ***si avvalgono della valutazione del rischio*** di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. Ciascuno Stato membro effettua la valutazione di cui al paragrafo 1 e:

a) usa la valutazione o le valutazioni per migliorare il proprio regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure rafforzate e, se del caso, specificando le misure da adottare;

a bis) identifica, se del caso, i settori o le zone che presentano un rischio trascurabile, limitato e più elevato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

b) usa la valutazione o le valutazioni come ausilio ai fini della distribuzione e della definizione della priorità delle risorse da destinare alla lotta contro il riciclaggio e il

finanziamento del terrorismo;

c) mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni *opportune affinché possano* effettuare le *proprie* valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM.

finanziamento del terrorismo;

b bis) usa la valutazione o le valutazioni per garantire che sia predisposta una normativa adeguata per ogni settore o zona in funzione del corrispondente rischio di riciclaggio;

c) mette *tempestivamente* a disposizione degli enti obbligati le informazioni *che consentono loro di* effettuare le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM. ***Una sintesi della valutazione è messa a disposizione del pubblico. La sintesi non contiene informazioni classificate.***

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione.

Emendamento

2. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione ***su loro richiesta.***

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono

commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.

commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato ***nonché al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e dovrebbero rispettare le norme sulla protezione dei dati.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

Emendamento

a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui ***pratiche di riferimento per la gestione dei rischi,*** adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti; ***tali misure non devono consentire agli enti obbligati di chiedere ai consumatori di fornire più dati personali di quanto necessario.***

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

- 1. Al fine di sviluppare un approccio comune e politiche comuni nei confronti delle giurisdizioni non cooperative che presentano carenze nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, gli Stati membri approvano e adottano periodicamente l'elenco dei paesi pubblicato dal GAFI.***
- 2. La Commissione coordina le attività preparatorie a livello europeo sull'identificazione di paesi terzi con gravi***

carenze strategiche nei loro sistemi in materia di antiriciclaggio che mettono notevolmente a rischio il sistema finanziario dell'Unione, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato III, paragrafo 3.

3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per stabilire un elenco di paesi come previsto dal paragrafo 2.

4. La Commissione controlla regolarmente l'evoluzione della situazione nei paesi definiti al paragrafo 2 sulla base dei criteri di cui all'allegato III, paragrafo 3 e, se del caso, rivede l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 9

Testo della Commissione

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti *o* libretti di deposito anonimi. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari *dei* conti *o* libretti di deposito anonimi esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

Emendamento

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti *anonimi*, libretti di deposito anonimi *o di rilasciare carte elettroniche di pagamento anonime che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 bis*. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari *di* conti *anonimi*, libretti di deposito anonimi *o carte di pagamento anonime* esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) sui *prestatori di servizi di gioco d'azzardo*, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2.000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica

Emendamento

d) sui *casinò*, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che

soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

appaiono collegate;

d bis) sul gioco d'azzardo online, quando instaurano un rapporto d'affari;

d ter) sui prestatori di altri servizi di gioco d'azzardo, quando corrispondono vincite di 2.000 EUR o più;

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) ogniqualvolta si costituisca una società.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Gli Stati membri possono, sulla base di un rischio basso comprovato, esimere gli enti obbligati dall'obbligo di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda la moneta elettronica, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile;

b) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non eccede i 250 EUR; gli Stati membri possono innalzare tale limite fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in quello specifico Stato membro;

c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;

d) lo strumento di pagamento non può

essere finanziato con moneta elettronica;
e) il rimborso in contanti e il ritiro di contanti sono vietati, salvo che siano attuate l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare nonché politiche e procedure adeguate e appropriate in merito al rimborso in contanti e al ritiro di contanti, e siano rispettati gli obblighi di registrazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano sempre rispettati prima del rimborso del valore monetario della moneta elettronica per un importo superiore a 250 EUR.

3. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela relativamente alla moneta elettronica conformemente all'articolo 13 della presente direttiva, qualora le condizioni previste al presente articolo non siano soddisfatte.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
- b) *identificare il* titolare effettivo *e* adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche *e per* i trust *ed* istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure *ragionevoli* per comprendere l'assetto

Emendamento

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;
- b) *oltre all'identificazione del* titolare effettivo *elencato in un registro a norma dell'articolo 29*, adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, *le fondazioni, le mutue, le società di partecipazione e tutti gli altri*

proprietario e di controllo del cliente;

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d) controllare continuamente il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo, *se necessario*, all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

istituti giuridici analoghi, *esistenti o futuri*, l'adozione di *tutte le* misure *necessarie* per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente, *la valutazione e, se necessario, l'ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari*;

c) valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;

d) controllare continuamente il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Quando applicano le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), gli enti obbligati sono inoltre tenuti a verificare che qualunque persona che sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso, nonché a identificare e verificare l'identità di tale persona.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere il corso

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari ***o durante l'esecuzione dell'operazione per***

normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

gli enti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, in ogni caso, in sede di pagamento di un'eventuale vincita, se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino ***sull'operazione o sul rapporto*** d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino ***sulle operazioni o sui rapporti*** d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 14

Testo della Commissione

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo relativi alle tipologie di clientela, ai paesi o aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

Emendamento

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo relativi alle tipologie di clientela, ai paesi o aree geografiche e a particolari prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori ***relativi al cliente e al prodotto, al servizio, all'operazione o al canale di distribuzione quali elementi*** sintomatici di situazioni potenzialmente a basso rischio previsti all'allegato II.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare, **per quanto ragionevolmente possibile**, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette.

Emendamento

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente **o che costituiscono reati fiscali a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f)**. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette. **Qualora un ente obbligato individui un'operazione o un'attività insolita o sospetta, informa senza indugio le UIF di tutti gli Stati membri potenzialmente interessati.**

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio, previsti all'allegato III.

Emendamento

3. Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri e gli enti obbligati tengono conto almeno dei fattori **relativi al cliente e al prodotto, al servizio, all'operazione o al canale di distribuzione quali elementi** sintomatici di situazioni potenzialmente ad alto rischio previsti all'allegato III.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le organizzazioni

internazionali, redige un elenco di persone politicamente esposte a livello nazionale e di persone residenti negli Stati membri che occupano o hanno occupato cariche importanti in un'organizzazione internazionale. L'elenco può essere consultato dalle autorità competenti e dagli enti obbligati.

La Commissione informa le persone interessate in merito al loro inserimento nell'elenco o alla loro cancellazione dallo stesso.

I requisiti del presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai propri obblighi di adeguata verifica della clientela e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.

Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per prevenire lo scambio di informazioni su persone politicamente esposte per fini commerciali.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 20 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

Emendamento

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli, **in conformità con l'approccio basato sul rischio**, per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 21

Testo della Commissione

Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che intrattengono **notoriamente** stretti legami con persone politicamente esposte.

Emendamento

Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20, **ad eccezione di quelli di cui all'articolo 19 bis**, si applicano anche ai familiari o ai soggetti che, **in base alle prove**, intrattengono stretti legami con persone politicamente esposte.

Emendamento 88

Proposta di direttiva Articolo 22

Testo della Commissione

Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche importanti in un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a **18** mesi.

Emendamento

Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche importanti in un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a **12** mesi.

Emendamento 89

Proposta di direttiva Articolo 24

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.

Emendamento

Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi. **Gli Stati membri, inoltre, garantiscono che tali**

terzi possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 25

Testo della Commissione

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2 o altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.

2. ***Gli Stati membri valutano*** le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e ***si informano reciprocamente e informano la Commissione*** e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ***ritengono*** che un paese terzo soddisfi tali condizioni.

Emendamento

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono: ***a)*** gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2; ***nonché b)*** altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.

2. ***La Commissione valuta*** le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e ***informa gli Stati membri, gli enti obbligati*** e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ***ritiene*** che un paese terzo soddisfi tali condizioni.

2 bis. La Commissione fornisce un elenco di giurisdizioni che dispongono di misure antiriciclaggio equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e ad altre pertinenti norme e regolamentazioni dell'Unione.

2 ter. L'elenco di cui al paragrafo 2 bis è regolarmente rivisto e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un'autorità competente vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione degli obblighi di cui alla lettera b).

Emendamento

c) un'autorità competente **dello Stato d'origine, in cooperazione con le autorità competenti dello Stato ospitante**, vigila a livello di gruppo sull'effettiva applicazione degli obblighi di cui alla lettera b).

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti relativi all'attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati, del regime di vigilanza per gli enti appartenenti a un gruppo, onde permettere un'azione di vigilanza coerente ed efficace a livello di gruppo. Tali orientamenti sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 29

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le società *o* entità **giuridiche stabilite** nel loro territorio ottengano *e* mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le società *e* altre entità **dotate di personalità giuridica, compresi trust o entità aventi assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici analoghi, per assetto o funzione, esistenti o futuri, stabiliti o costituiti** nel loro territorio *o* disciplinati dalla loro legislazione ottengano, mantengano *e* trasmettano a un

registro pubblico centrale, a un registro commerciale o a un registro delle imprese nel loro territorio informazioni adeguate, accurate e aggiornate **su di sé o sui propri titolari effettivi, al momento della costituzione, nonché eventuali cambiamenti.**

1 bis. Il registro contiene le informazioni minime per identificare chiaramente la società e il suo titolare effettivo, vale a dire la ragione sociale, il numero, la forma e lo stato giuridico dell'entità, l'attestazione di costituzione, l'indirizzo della sede legale (e del luogo principale di attività, se diverso dalla sede legale), i principali poteri regolamentari (come quelli contenuti nello statuto e nell'atto costitutivo della società), l'elenco degli amministratori (comprese la loro nazionalità e data di nascita) e le informazioni sugli azionisti/sul titolare effettivo, ad esempio i nomi, le date di nascita, la nazionalità o la giurisdizione di costituzione, i recapiti, il numero di azioni, le categorie di azioni (inclusa la natura dei diritti di voto associati) e la percentuale di partecipazione o di controllo, se del caso.

I requisiti di cui al presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai loro obblighi di adeguata verifica della clientela, e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.

1 ter. Per quanto concerne i trust o altri tipi di entità giuridiche o istituti giuridici, esistenti o futuri, con assetto e funzioni analoghe, le informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo

superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d). Le informazioni dovrebbero includere la data di nascita e la nazionalità di tutte le persone. Gli Stati membri seguono un approccio basato sul rischio quando pubblicano l'atto costitutivo del trust e la lettera dei desideri e assicurano, ove opportuno e nel rispetto della protezione dei dati personali, che le informazioni siano trasmesse alle autorità competenti, in particolare alle UIF, e agli enti obbligati.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter del presente articolo possono essere prontamente consultate dalle autorità competenti, in particolare dalle UIF, e dagli enti obbligati degli Stati membri. Gli Stati membri rendono pubblicamente accessibili i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo previa identificazione dei soggetti che intendono accedere alle informazioni mediante una registrazione online di base. Le informazioni sono consultabili online da chiunque in un formato dati aperto e sicuro, in conformità alle norme in materia di protezione dei dati, soprattutto per quanto concerne l'effettiva tutela dei diritti degli interessati di accesso ai dati personali e di rettifica o cancellazione dei dati inesatti. Le commissioni applicate per l'ottenimento delle informazioni non superano i costi amministrativi. Le eventuali modifiche delle informazioni pubblicate sono chiaramente indicate nel registro senza indugio e comunque entro 30 giorni.

I registri delle imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono collegati tra loro mediante la piattaforma europea, il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri a norma della direttiva 2012/17/UE. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, assicurano l'interoperabilità dei loro registri nel quadro del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma europea.

2 bis. La Commissione, di concerto con gli

Stati membri, ricerca una cooperazione rapida, costruttiva ed efficace con i paesi terzi al fine di promuovere l'istituzione di registri centrali equivalenti contenenti informazioni sulla titolarità effettiva, nonché la messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo nei loro paesi.

È accordata priorità ai paesi terzi che ospitano un numero significativo di società o entità giuridiche, compresi trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri organismi che sono analoghi per assetto o funzioni e che detengono azioni indicanti una proprietà diretta a norma dell'articolo 3, punto 5, della presente direttiva di società o entità giuridiche istituite nell'Unione.

2 ter. Gli Stati membri determinano le norme in materia di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma del presente articolo e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali sanzioni. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono efficaci misure antiabuso onde prevenire usi impropri attraverso azioni al portatore e certificati azionari al portatore.

2 quater. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sull'applicazione e sull'efficacia degli obblighi di cui al presente articolo accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 94

**Proposta di direttiva
Articolo 30**

Articolo 30

soppresso

- 1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.**
- 2. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).**
- 3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.**
- 4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust.**

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), informano l'UIF e/o l'idoneo organo di autoregolamentazione della professione, quale stabilito all'articolo 33, paragrafo 1, se sospettano o hanno motivo ragionevole di sospettare che i loro servizi siano utilizzati in modo improprio per attività

criminose.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e, ***nella misura consentita, di richiedere***), di analizzare ***e di comunicare alle autorità competenti*** le informazioni ***che riguardano*** un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose o ***reato presupposto associato oppure*** un possibile finanziamento del terrorismo, o ***che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali***. Sono messe a disposizione dell'UIF risorse adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili.

Emendamento

3. L'UIF è istituita come unità nazionale centrale ***indipendente e autonoma a livello operativo***. Essa è incaricata di ricevere e analizzare le ***segnalazioni di operazioni sospette e le altre*** informazioni ***relative a*** un possibile riciclaggio di proventi di attività criminose, ***a reati presupposti associati*** o ***a*** un possibile finanziamento del terrorismo. ***L'UIF è responsabile di comunicare a tutte le autorità competenti i risultati della propria analisi, qualora vi siano motivi di sospettare il riciclaggio di proventi di attività criminose, reato presupposto associato o finanziamento del terrorismo. Può ottenere informazioni pertinenti aggiuntive dagli enti obbligati per le suddette finalità.*** Sono messe a disposizione dell'UIF risorse ***finanziarie, tecniche e umane*** adeguate all'espletamento dei compiti assegnatili. ***Gli Stati membri assicurano che l'UIF non sia soggetta a interferenze indebite.***

Emendamento 97

Proposta di direttiva Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che l'UIF abbia pronto accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato. Inoltre ciascuna UIF risponde alle richieste di informazioni delle autorità di contrasto del proprio Stato membro, a meno che ragioni circostanziate inducano a supporre che la comunicazione

delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta. ***Quando l'UIF riceve una richiesta siffatta, la decisione se effettuare un'analisi e/o divulgare le informazioni all'autorità di contrasto richiedente spetta all'UIF. Gli Stati membri chiedono alle autorità di contrasto di fornire un riscontro all'UIF circa l'utilizzo delle informazioni fornite.***

Emendamento 98

Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette. Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che le trasmette ***e all'UIF dello Stato membro in cui è stabilito l'ente obbligato.*** Le informazioni sono trasmesse dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure previste all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento 99

Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e d), gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento

In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b), d) ***ed e) nonché delle professioni e delle categorie di attività economiche di cui all'articolo 4,*** gli Stati membri possono designare un idoneo organo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni di cui

all'articolo 32, paragrafo 1.

In tutti i casi, gli Stati membri forniscono i mezzi e il modo con cui garantire la tutela del segreto professionale, della riservatezza e della privacy.

Emendamento 100

Proposta di direttiva Articolo 37

Testo della Commissione

Gli Stati membri *adottano tutte le misure atte a tutelare da qualsiasi minaccia o atto ostile il dipendente* dell'ente obbligato che *segnala*, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Emendamento

Gli Stati membri *garantiscono che gli individui, inclusi i dipendenti e i rappresentanti* dell'ente obbligato che *segnalano*, all'interno o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, *siano debitamente protetti da qualsiasi minaccia o atto ostile, da trattamenti e conseguenze avverse e, in particolare, da atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo. Gli Stati membri garantiscono assistenza giuridica gratuita a tali persone e forniscono canali di comunicazione sicuri per le persone che segnalano un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tali canali assicurano che l'identità delle persone che forniscono informazioni sia nota unicamente alle AEV o all'UIF. Gli Stati membri garantiscono la presenza di adeguati programmi di protezione dei testimoni.*

Emendamento 101

Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri, compresi gli organi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

Emendamento

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri, compresi gli organi di autoregolamentazione, *e alle autorità preposte alla protezione dei dati*, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, per "organizzazione" s'intende la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo della conformità.

Emendamento

Ai fini del primo comma, per "organizzazione" s'intende la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione, **standard, metodi** o controllo della conformità.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ai fini del presente articolo, gli obblighi imposti dal paese terzo equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva comprendono le norme sulla protezione dei dati.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Emendamento

PROTEZIONE DEI DATI, OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DATI STATISTICI

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 39

Testo della Commissione

Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di conservare i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, a fini di prevenzione, accertamento e indagine su eventuali

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di conservare i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto nazionale, a fini di prevenzione, accertamento e indagine su eventuali

attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dell'UIF o di altra autorità competente:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **Il periodo massimo di conservazione dalla fine del rapporto d'affari non supera i dieci anni;**

b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. **Il periodo massimo di conservazione dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari non supera i dieci anni.**

attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dell'UIF o di altra autorità competente:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il cliente **o dalla fine dell'operazione occasionale**. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **e laddove la proroga del periodo di conservazione dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque anni;**

b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o in copie autentiche in base al diritto nazionale, per un periodo di cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o, se la scadenza è precedente, dalla cessazione del rapporto d'affari. Allo scadere di tale periodo, i dati personali sono cancellati, salvo disposizione contraria nel diritto nazionale che determina le situazioni in cui gli enti obbligati continuano o possono continuare a conservarli. Gli Stati membri possono imporre o consentire la conservazione dei dati per un periodo ulteriore solo se è necessaria a fini di prevenzione, accertamento o indagine su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo **e laddove la proroga del periodo di conservazione dei dati sia giustificata in seguito a una valutazione caso per caso. La proroga massima del periodo di conservazione è di altri cinque**

anni.

2. I dati personali conservati non possono essere usati per scopi diversi da quelli per cui sono stati conservati, e non sono in nessun caso utilizzati per fini commerciali.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39 bis

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente direttiva, si applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di vigilanza europee, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. La raccolta, il trattamento e il trasferimento di informazioni ai fini di lotta contro il riciclaggio sono considerati di interesse pubblico ai sensi di detti atti giuridici.

2. I dati personali sono trattati esclusivamente sulla base della presente direttiva al solo scopo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Gli enti obbligati informano i nuovi clienti del possibile uso dei dati personali a fini di prevenzione del riciclaggio di denaro prima di instaurare un rapporto d'affari. Il trattamento di categorie sensibili di dati avviene in conformità alla direttiva 95/46/CE.

3. Il trattamento dei dati raccolti sulla base della presente direttiva per scopi commerciali è vietato.

4. La persona interessata alla quale un ente obbligato o un'autorità competente neghi la comunicazione delle informazioni sul trattamento dei propri dati ha il diritto di richiedere, attraverso

la propria autorità preposta alla protezione dei dati, eventuali verifiche dei dati personali, l'accesso agli stessi e la loro modifica o cancellazione, e ha inoltre il diritto di avviare una procedura giudiziaria.

5. L'accesso della persona interessata alle informazioni contenute nella segnalazione di un'operazione sospetta è vietato. Il divieto di cui al presente paragrafo non comprende la comunicazione alle autorità preposte alla protezione dei dati.

6. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati e alle autorità competenti di riconoscere e rispettare i poteri efficaci delle autorità preposte alla protezione dei dati in conformità alla direttiva 95/46/CE per quanto concerne la sicurezza del trattamento e l'accuratezza dei dati personali, d'ufficio o sulla base di un reclamo dell'interessato.

Emendamento 107

Proposta di direttiva Articolo 40

Testo della Commissione

Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale,

Emendamento

-1. Gli Stati membri dispongono di meccanismi nazionali centralizzati che consentano loro di identificare prontamente se persone fisiche o giuridiche detengono o controllano conti bancari gestiti da enti finanziari sul loro territorio.

-1 bis. Gli Stati membri dispongono inoltre di meccanismi che forniscano alle autorità competenti gli strumenti per identificare i beni senza dare preventiva notifica al proprietario.

1. Gli Stati membri impongono ai loro enti obbligati di predisporre sistemi che consentano loro di rispondere esaurientemente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di altra autorità, in conformità al diritto nazionale,

volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura.

volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con una data persona fisica o giuridica e quale ne sia o ne sia stata la natura, ***tramite canali sicuri e in modo tale da garantire la completa riservatezza delle domande di informazioni.***

Emendamento 108

Proposta di direttiva Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

La raccolta, il trattamento e il trasferimento di informazioni ai fini di lotta contro il riciclaggio sono considerati di interesse pubblico ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 109

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) dati identificativi del numero e della percentuale di segnalazioni che danno origine a ulteriori indagini, con la presentazione agli enti obbligati di una relazione annuale che illustri nei dettagli l'utilità e il seguito dato alle segnalazioni effettuate;

Emendamento 110

Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) dati riguardanti il numero di richieste transfrontaliere di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dall'UIF, nonché di quelle evase, totalmente o

parzialmente, dall'UIF.

Emendamento 111

Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

5. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari di cui al paragrafo 4 e l'azione minima che gli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) devono intraprendere laddove la normativa del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure prescritte dai paragrafi 1 e 2. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 112

Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che, ogniqualvolta praticabile, sia dato riscontro tempestivo **agli enti obbligati** sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato loro.

Emendamento 113

Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prescrivono che gli enti obbligati designino il membro o i membri del consiglio di amministrazione responsabili dell'applicazione delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per assicurare la conformità alla presente direttiva.

Emendamento 114

Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, punto 3)**, lettere a), b), d) **ed e)**, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti adottino le misure necessarie per impedire a criminali o loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Emendamento

3. In relazione agli enti obbligati di cui all'articolo 2, lettere a), b), d), e) **e g)**, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti **e gli organismi di autoregolamentazione** adottino le misure necessarie per impedire a criminali **condannati negli ambiti summenzionati** o **ai** loro complici di detenervi o assumervi la titolarità effettiva di una partecipazione significativa o di controllo ovvero di occuparvi una funzione dirigenziale.

Emendamento 115

Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

Emendamento

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. **Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti creditizi e finanziari verificano l'adeguatezza della consulenza legale ricevuta al fine di ridurre l'arbitraggio normativo e giuridico in caso di pianificazione ed elusione fiscale aggressiva.**

Emendamento 116

Proposta di direttiva Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ciascuno Stato membro **assicura** che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

Emendamento

4. Ciascuno Stato membro **prescrive** che gli enti obbligati che gestiscono succursali o controllate in un altro Stato membro ne rispettino le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri assicurano che **le autorità competenti che** applicano un approccio alla vigilanza **in funzione del** rischio:

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, **quando** applicano un approccio alla vigilanza **basato sul** rischio, **le autorità competenti:**

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 46

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che i responsabili politici, l'UIF, le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti che operano nell'antiriciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo dispongano di meccanismi efficaci tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i responsabili politici, l'UIF, le autorità di contrasto, le autorità di vigilanza, **le autorità preposte alla protezione dei dati** e le altre autorità competenti che operano nell'antiriciclaggio e nella lotta al finanziamento del terrorismo dispongano di meccanismi efficaci tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 47

Testo della Commissione

Le autorità competenti forniscono all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

Fatte salve le norme sulla protezione dei dati, le autorità competenti forniscono all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM tutte le informazioni **pertinenti** necessarie allo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 120

**Proposta di direttiva
Articolo 48**

Testo della Commissione

La Commissione **può prestare** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Può indire** riunioni periodiche **con i** rappresentanti delle UIF degli Stati membri per agevolare la cooperazione e **per procedere a scambi di opinioni sulle questioni legate alla cooperazione**.

Emendamento

La Commissione **presta** l'assistenza necessaria ad agevolare il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni tra UIF all'interno dell'Unione. **Indice** riunioni periodiche **della piattaforma delle UIF dell'UE, costituita dai** rappresentanti delle UIF degli Stati membri **e, ove opportuno, riunioni della piattaforma delle UIF dell'UE con l'ABE, l'AEAP o l'AESFEM. La piattaforma delle UIF dell'UE è stata istituita per formulare orientamenti sulle questioni relative all'attuazione pertinenti per le UIF e gli enti che emettono segnalazioni, agevolare le attività delle UIF, in particolare quelle concernenti la cooperazione internazionale e l'analisi congiunta, condividere informazioni sulle tendenze e i fattori di rischio nel mercato interno e garantire la partecipazione delle UIF alla governance del sistema FIU.net.**

Emendamento 121

**Proposta di direttiva
Articolo 49**

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, siano esse autorità amministrative, di polizia, giudiziarie o ibride.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano la massima cooperazione possibile tra le UIF, **comprese quelle di paesi terzi**, siano esse autorità amministrative, di polizia,

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le UIF si scambino, *spontaneamente* o a richiesta, tutte le informazioni che possano risultare loro utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'indagine su operazioni finanziarie collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sulle persone fisiche o giuridiche implicate. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le UIF si scambino *con le UIF degli Stati membri e le UIF dei paesi terzi, automaticamente* o a richiesta, tutte le informazioni che possano risultare loro utili per il trattamento o l'analisi di informazioni o per l'indagine su operazioni finanziarie collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e sulle persone fisiche o giuridiche implicate. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità con cui saranno utilizzate le informazioni.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, nel rispondere alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 emanata da un'altra UIF *dell'Unione*, l'UIF interpellata usi l'intera gamma dei poteri a sua disposizione a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni. L'UIF interpellata risponde prontamente e sia l'UIF richiedente sia l'UIF interpellata usano, ove possibile, mezzi digitali protetti per lo scambio di informazioni.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel rispondere alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1 emanata da un'altra UIF, l'UIF interpellata usi l'intera gamma dei poteri a sua disposizione a livello nazionale per ottenere e analizzare le informazioni. L'UIF interpellata risponde prontamente e sia l'UIF richiedente sia l'UIF interpellata usano, ove possibile, mezzi digitali protetti per lo scambio di informazioni.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

In particolare, quando un'UIF dell'Unione desidera ottenere informazioni supplementari da un ente obbligato di un altro Stato membro che opera nel suo territorio, la richiesta è indirizzata all'UIF dello Stato membro sul cui territorio è ubicato l'ente obbligato. Tale UIF trasferisce prontamente le richieste e le risposte senza filtrarle.

Emendamento 125

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro ***incoraggia*** la propria UIF ***a comunicare*** con le omologhe tramite canali protetti ***e a utilizzare la rete informatica decentralizzata FIU.net.***

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro ***impone che*** la propria UIF ***comunichi*** con le omologhe tramite canali protetti.

Emendamento 126

Proposta di direttiva Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva, ciascuna UIF cooperi ***con le sue omologhe e, nell'ambito del proprio mandato, con l'Europol*** per l'applicazione di tecnologie sofisticate. Tali tecnologie consentono a ciascuna UIF di raffrontare anonimamente i propri dati con altre UIF, assicurando la completa protezione dei dati personali, al fine di reperire in altri Stati membri soggetti che la interessano e individuarne proventi e fondi.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 54

Testo della Commissione

Gli Stati membri **assicurano che** le UIF **cooperino** con l'Europol **alla** conduzione di analisi **transfrontaliere** riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento

Gli Stati membri **incoraggiano** le **relative** UIF **a cooperare** con l'Europol **nell'ambito della** conduzione di analisi **relative a casi pendenti dal carattere transfrontaliero** riguardanti almeno due Stati membri.

Emendamento 128

Proposta di direttiva Articolo 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 54 bis

È opportuno che la Commissione aumenti le pressioni che esercita sui paradisi fiscali affinché migliorino la cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 129

Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. ***Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.***

Emendamento 130

Proposta di direttiva Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una dichiarazione pubblica indicante la

a) una dichiarazione pubblica indicante la

persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

persona fisica o giuridica e la natura della violazione, ***se necessario e proporzionato in seguito a una valutazione caso per caso***;

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini della lettera e), se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto ***consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente***.

Emendamento

Ai fini della lettera e), se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto ***della controllata***.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili, ***a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari***. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***pubblicano*** le sanzioni in forma anonima.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino le sanzioni o misure applicate per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, ***se necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso***, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui la pubblicazione arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti ***possono pubblicare*** le sanzioni in forma anonima.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

3. Per assicurare l'applicazione coerente e un effetto deterrente nell'Unione, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2). Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 134

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) adeguata tutela dell'accusato;

Emendamento 135

Proposta di direttiva

Articolo 59 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sulle disposizioni in materia di reati fiscali gravi e sulle sanzioni negli Stati membri, sulla rilevanza transfrontaliera dei reati fiscali e sull'eventuale necessità di adottare un approccio coordinato in seno all'Unione, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 136

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi.

Emendamento 137

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) enti obbligati, quando sono soggetti a obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi della presente direttiva e hanno effettivamente attuato tali obblighi;

Emendamento 138

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) contratti di risparmio a lungo termine orientati allo scopo, che fungono, ad esempio, da tutela per le prestazioni pensionistiche o per l'acquisizione di immobili ad uso proprio e laddove i pagamenti in entrata derivino da un conto di pagamento identificato a norma degli articoli 11 e 12 della presente direttiva.

Emendamento 139

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) prodotti finanziari di basso valore in cui il rimborso viene effettuato tramite un conto bancario a nome del cliente;

Emendamento 140

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) prodotti finanziari collegati ad attività materiali finanziarie sotto forma di accordi di leasing o di credito al consumo di valore modesto, purché le operazioni siano effettuate tramite conti bancari;

Emendamento 141

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) rapporti d'affari od operazioni a distanza dove l'identità può essere verificata elettronicamente;

Emendamento 142

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e sexies) prodotti, servizi e operazioni definiti a basso rischio dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine degli enti obbligati.

Emendamento 143

Proposta di direttiva Allegato II – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **altri** Stati membri dell'UE;

Emendamento

a) Stati membri dell'UE;

Emendamento 144

Proposta di direttiva Allegato II – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) paesi terzi dotati di efficaci sistemi contro riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

Emendamento

b) paesi terzi **che, secondo quanto riconosciuto da fonti attendibili, ad esempio dichiarazioni pubbliche del GAFI, relazioni di valutazione reciproca, relazioni di valutazione particolareggiata o relazioni di controllo pubblicate, sono** dotati di efficaci sistemi contro riciclaggio/finanziamento del terrorismo;

Emendamento 145

Proposta di direttiva Allegato II – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) giurisdizioni che, secondo quanto riconosciuto dalla Commissione, dispongono di misure antiriciclaggio equivalenti a quelle indicate dalla presente direttiva e da altre norme e regolamenti correlati dell'Unione.

Emendamento 146

Proposta di direttiva Allegato III – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

Emendamento

b) prodotti od operazioni che potrebbero favorire **o che consentono** l'anonimato;

Emendamento 147

Proposta di direttiva Allegato III – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) rapporti d'affari od operazioni a distanza;

Emendamento

c) rapporti d'affari od operazioni a distanza **senza determinate garanzie, come la firma elettronica;**

Emendamento 148

Proposta di direttiva Allegato III – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione e l'uso di tecnologie nuove o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 149

Proposta di direttiva Allegato III – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dalle Nazioni Unite;

Emendamento

c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, per esempio, dalle Nazioni Unite **e dall'Unione europea;**

Emendamento 150

Proposta di direttiva Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III bis

In appresso sono riportate tipologie di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela che gli Stati membri dovrebbero attuare, come minimo, ai fini

dell'applicazione dell'articolo 16:

- ottenere informazioni supplementari sul cliente (ad es. occupazione, volume dei beni, informazioni disponibili mediante banche dati pubbliche, Internet ecc.) e aggiornare con maggiore regolarità i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;*
- ottenere informazioni supplementari sulla natura prevista del rapporto d'affari;*
- ottenere informazioni sull'origine dei fondi o del patrimonio del cliente;*
- ottenere informazioni sulle ragioni alla base delle operazioni previste o eseguite;*
- ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza ad avviare o proseguire il rapporto d'affari;*
- svolgere un controllo rafforzato del rapporto d'affari, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un'ulteriore esame;*
- esigere che il primo pagamento sia eseguito tramite un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a norme analoghe in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela.*